

**TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI  
PRIMA BIS SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Cecilia Cavaceppi ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.**

nel procedimento iscritto al n. 17707 del Ruolo Generale degli affari non contenzioso dell'anno 2016, promossa da

[REDACTED] [REDACTED],  
rappresentato e difeso dall'avv. LICI AMARILDA, elettivamente domiciliato in Napoli Piazza Principe Umberto 35, come da procura in atti;

**TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI  
PRIMA BIS SEZIONE CIVILE**

**RICORRENTE**

**CONTRO**

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta

**RESISTENTE CONTUMACE**

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

**OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale**

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato il 4.6.2016 [REDACTED], nato in Egitto il [REDACTED], ha impugnato il provvedimento emesso l'8/1/2016 e notificato il 5/5/2016 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta gli ha negato il riconoscimento della protezione internazionale.

La Commissione territoriale, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 15/10/2018 il giudice sentito il difensore, tratteneva la causa in decisione.



Il P.M. interveniva depositando conclusioni scritte trasmesse in data 24/10/2018 unitamente al fascicolo di ufficio.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego concludendo nel merito per il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in via subordinata, del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Quanto al quadro normativo di riferimento, va premesso brevemente che il D.L. nr. 113/2018 – in vigore dal 5.10.2018 – ha comportato l'abrogazione dell'art. 5 comma 6 del D.lgvo 286 del 1998.

Tuttavia, a parere del Tribunale, i nuovi criteri dettati dall'art. 32 comma 3 D.lgvo 25/2008 non possono essere applicati ai procedimenti in corso, in armonia con il principio dettato dal comma 1 dell'art. 11 disp. prel. c.c.. Ed infatti:

- la nuova previsione ( che restringe il rilascio del permesso per motivi umanitari ai casi di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1. TUI ) ha natura sostanziale, quindi non è di immediata applicazione ai procedimenti in corso, come invece si ritiene che operino le modifiche di natura processuale;

- la protezione umanitaria, che costituisce una delle tre componenti del diritto all'asilo costituzionalmente protetto ex art. 10 Cost., è una condizione che preesiste al suo riconoscimento e che va solo accertata, prova ne sia che “tutti i provvedimenti assunti dai competenti organi in materia di protezione hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva” ( cfr. SS.UU. 17.12.99 n. 907 );

- diversamente opinando si farebbe ricadere sul richiedente asilo, che ha proposto una domanda di protezione in epoca di molto anteriore al 5.10.2018, la mancata definizione del procedimento nei termini indicati dal Legislatore a causa di ritardi degli organi statuali investiti del potere decisionale;

- con la presentazione del modello C/3 il richiedente asilo ha acquisito il diritto alla decisione sulla sua domanda secondo la normativa al tempo in vigore.

Nel merito della domanda si osserva invece quanto segue. A prescindere dalle dichiarazioni del ricorrente, prive di riscontro e poco verosimili quanto alla motivazione addotta circa i motivi del rimpatrio sul punto dovendosi condividere i rilievi della C.T., che evidenziava la inverosimiglianza del narrato tenuto conto che il Presidente Al SISI è salito al potere nel 2013 e non già nel 2011, togliendo credibilità intrinseca alla storia



del ricorrente, si rileva che costituisce circostanza non contestata nel provvedimento impugnato che il ricorrente sia espatriato nel 2014.

La domanda può essere accolta considerata la minore età del ricorrente al momento dell'espatrio e per l'effetto detta vulnerabilità consente il riconoscimento al medesimo della protezione umanitaria, se non ricorrono condizioni ostative.

Le spese vanno dichiarate compensate, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio da parte del Ministero.

P.Q.M.

dichiara il diritto di [REDACTED] nato in Egitto il [REDACTED] alla protezione umanitaria e per l'effetto dispone in suo favore la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, salva la ricorrenza di cause ostative;

dichiara compensate le spese;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Napoli, 11/12/2018

Il G.U.

Dr. Cecilia Cavaceppi

